

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023**

Il Codice civile stabilisce che entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, le società di capitali devono convocare l'assemblea per approvare il bilancio d'esercizio.

Solamente in via straordinaria, e per determinati motivi, è consentito approvare il bilancio entro il più lungo termine di 180 giorni. Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente. Nella scheda rivediamo insieme i punti più importanti dell'iter di approvazione.

- **BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 2024**

Rimodulata e prorogata fino al 2024 la detrazione Irpef per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Nel 2024 il beneficio deve essere collegato a interventi di ristrutturazione iniziati nel 2023. Senza alcuna modifica introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2024 la detrazione va calcolata su un importo massimo di € 5.000 (nel 2023 era pari a € 8.000), comprensivi di eventuali spese di trasporto e di montaggio. Nella scheda si riassume cosa prevede il bonus e le modalità di fruizione.

- **CU 2024 LAVORATORI SPORTIVI DIPENDENTI E PARASUBORDINATI: ESEMPI PRATICI DI COMPILAZIONE**

Entro il 18 marzo 2024 gli enti sportivi dilettantistici, quali sostituti di imposta, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, le CU - Certificazioni Uniche, nelle quali vengono riportati i dati fiscali e previdenziali, relativi ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi. Per effetto della riforma dello sport, contenuta nel D. Lgs. 36/2021 che ha trovato applicazione a partire dal 1° di luglio 2023, è possibile che i sostituti di imposta debbano elaborare e trasmettere due distinti modelli CU 2024, in quanto ricorrendone i presupposti, a decorrere da tale data, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, non rientrando più tra i redditi diversi. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" continuiamo l'esame dell'adempimento riguardante la certificazione, per il periodo d'imposta 2023, degli importi corrisposti ai lavoratori sportivi dipendenti e parasubordinati.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 16.02.2024 AL 01.03.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Decreto sicurezza energetica convertito in legge

Convertito in Legge il “Decreto sicurezza energetica” con entrata in vigore dal giorno **08.02.2024** ([qui il testo coordinato](#)) che introduce importanti novità nei seguenti campi di intervento:

- ◆ **sicurezza energetica**,
- ◆ **promozione delle fonti rinnovabili**, sostegno imprese a forte consumo di energia,
- ◆ **ricostruzione nei territori colpiti** dai recenti **eventi alluvionali**.

Nell'ambito delle riforme settoriali previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) **viene avviato**, inoltre, un **processo di semplificazione amministrativa** che interessa alcune procedure per l'approvvigionamento energetico e l'accesso alle agevolazioni. Su tutte, le misure di maggior interesse riguardano:

- ◆ la riduzione dei costi per le imprese energivore;
- ◆ l'acquisto del gas a prezzi vantaggiosi.

Si segnalano in forma sintetica **altre misure di rilievo**:

- ◆ **Sostegno all'edilizia privata**: si prorogano di altri 6 mesi i termini per l'avvio e il completamento dei lavori nel settore dell'edilizia privata. Operativamente si modifica l'art. 10-septies del D.lgs. 21/20226, intervenendo sui tempi relativi all'edilizia e all'urbanistica, già prorogati da tale disposizione (per 2 anni) in considerazione delle difficoltà nel reperimento dei materiali e degli incrementi eccezionali dei loro prezzi.
- ◆ **Sport**: si prevede il **rifinanziamento di 5 milioni di euro, per il 2024, del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”**, da destinare **all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive** iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica. La norma demanda ad uno specifico Decreto ministeriale il compito di individuare le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.

Cartelle di pagamento: modificate le avvertenze

Con [Provvedimento n. 33980 del 9 febbraio](#) e allegati, le Entrate effettuano **modifiche ai fogli avvertenze della cartella di pagamento**. In particolare vengono sostituiti gli allegati da **2 a 5 a seguito delle modifiche introdotte dal** il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 220, ossia:

- ◆ l'art. 2, comma 3, lettera a), che **ha abrogato**, a decorrere dal 4 gennaio 2024, l'art. 17-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, **in materia di reclamo/mediazione**
- ◆ l'articolo 1, lett. d), che ha introdotto nell'art. 14, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 6-bis, **prevedendo che in caso di vizi della notificazione** eccipiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, **il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti**

CCNL Editoria e grafica: le nuove professioni digitali



QR code per accesso allo storico delle [circolari](#).

Il [Ccnl editoria grafica digitale firmato a dicembre 2023](#) dalle organizzazioni datoriali Assografici, Aie e Anes, insieme alle OO.SS dei lavoratori Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, e approvato nel mese di gennaio con ampia maggioranza dai lavoratori, rappresenta un importante passo avanti nel settore grafico ed editoriale digitale.

Il contratto, in vigore da gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, che coinvolge quasi 200.000 addetti, ha previsto infatti l'allargamento dell'applicazione ai settori dell'editoria digitale con la modifica anche della denominazione del CCNL. Per garantire la tutela della professionalità dei lavoratori è stata **predisposta una tabella di ben 39 profili con le specifiche competenze e di mansioni correlate** a precisi livelli contrattuali.

Si va dal digital product manager livello 1, all'e-commerce manager e all'artificial intelligence manager nel livello 2, al podcast manage, al front end developer e al data scientist, di livello 3 al brand specialist nel livello 4.

Assegno unico 2024: tabelle aggiornate e guida con A.I. online

Con il [messaggio 572 2024](#) l'INPS ha comunicato **gli importi dell'Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) spettanti per l'annualità 2024** aggiornati sulla base della variazione definitiva dell'indice dei prezzi per il 2023 pari al +5,4%. ([Qui le tabelle complete](#) degli importi dell'assegno e delle soglie ISEE di reddito).

L'istituto ricorda che in considerazione della data in cui è stato pubblicato il comunicato ISTAT, il pagamento dell'AUU per il mese di gennaio 2024 è stato effettuato sulla base dei valori del 2023 mentre a partire dal mese di febbraio 2024 l'AUU viene pagato utilizzando i nuovi valori che ammontano per il 2024:

- ◆ da circa 194,00 euro, con ISEE sotto i 17.000,00 euro,
- ◆ a 57,00 euro con ISEE oltre i 45.575,00 euro.

Con la mensilità di febbraio verrà erogato il conguaglio di gennaio 2024.

L'istituto segnala anche che nel portale www.inps.it nella sezione dedicata all'assegno unico è disponibile una nuova funzione chat box basata sull'Intelligenza artificiale per l'assistenza degli utenti nella compilazione della domanda.

Contributo genitori separati: al via le domande

Il Bonus ai genitori separati era stato previsto dal decreto Sostegni del 2021 per chi non avesse ricevuto l'assegno di mantenimento per difficoltà economiche del coniuge, connesse alla emergenza COVID. Si ricorda che il contributo spetta:

- ◆ **al genitore in stato di bisogno con figli minori, o figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi,**
- ◆ **che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento**
- ◆ **a causa dell'inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente causata da** riduzione o sospensione della sua attività lavorativa a causa **dell'emergenza COVID** verificatasi dall'8 marzo 2020, per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.

Altro **requisito di accesso** è il **reddito del richiedente, nell'anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento, inferiore o uguale all'importo di euro 8.174,00.**



Il contributo sarà corrisposto **a domanda del genitore che ha diritto all'assegno** in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento, **fino a un massimo di euro 800,00 mensili, e per un massimo di dodici mensilità**, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari.

Le domande di contributo possono essere trasmesse in forma telematica , dal 12 febbraio 2024 al 31 marzo 2024, salvo ulteriori proroghe, attraverso l'apposito servizio **“Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento”**, disponibile sul portale istituzionale dell'INPS nella sezione **“Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”**, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS).

Concludiamo ricordando che **entro l'8 marzo 2024 i beneficiari del bonus agenzie viaggi e tour operator devono inviare i moduli di autocertificazione dei requisiti**. Si segnala che per il modulo **“Dati economici”** ([Allegato 2](#)) è richiesta la firma da parte di un professionista abilitato a certificare i dati economico-contabili dichiarati.



APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

Il Codice civile stabilisce che **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, le società di capitali devono convocare l'assemblea per approvare il bilancio d'esercizio.**

Solamente **in via straordinaria, e per determinati motivi**, è consentito approvare il bilancio entro il **più lungo termine di 180 giorni**. Una volta approvato, il bilancio deve essere **depositato entro 30 giorni** presso il **Registro delle Imprese** della Camera di Commercio competente.

Rivediamo insieme i punti più importanti dell'iter di approvazione.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023	
PREMESSA	<p>Le società di capitali devono provvedere ad approvare il bilancio d'esercizio entro:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;◆ 180 giorni in caso di particolari esigenze¹. <p>Con riferimento al bilancio 2023, il termine ordinario è il 29.04.2024 (dal momento che l'anno in corso è bisestile).</p> <p>L'approvazione del bilancio avviene alla conclusione di una serie di fasi obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ redazione del progetto di bilancio e della relativa Relazione sulla gestione;◆ trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo (se esistente);◆ deposito del bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci. <p>Entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio va depositato, con i relativi documenti allegati ed il verbale di approvazione, presso il Registro delle Imprese.</p>
REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE	<p>Gli amministratori delle società di capitali devono redigere annualmente:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il progetto di bilancio, composto da stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa² e rendiconto finanziario³ per tutte le imprese di maggiori dimensioni al fine di migliorare l'informativa sulla situazione finanziaria della società (restano esonerate le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese);◆ la Relazione sulla gestione⁴, ove richiesta. <p>Il termine per la redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione è diverso a seconda che ci sia o meno l'organo di controllo. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ se c'è l'organo di controllo, tali documenti devono essere trasmessi al Collegio

¹ Anche quest'anno, con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2023 – come accaduto per il precedente esercizio (e a differenza di quanto avveniva per il bilancio al 31.12.2020 a causa dell'emergenza sanitaria) – il legislatore non ha stabilito in via automatica il riconoscimento del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione.

² ai sensi dell'art.2423 del c.c.

³ per effetto delle novità introdotte dal D.L. 139/2015.

⁴ ai sensi dell'art. 2428 del c.c.



	<p>sindacale o società di revisione prima del relativo deposito presso la sede sociale;</p> <ul style="list-style-type: none">◆ se non c'è l'organo di controllo, tali documenti sono depositati direttamente presso la sede della società.
TRASMISSIONE DEL BILANCIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO	<p>Nelle società in cui è presente l'organo di controllo, gli amministratori devono comunicare al collegio sindacale/revisore/società di revisione della società, il progetto di bilancio e la Relazione sulla gestione, prima di procedere al relativo deposito.</p> <p> La trasmissione dei documenti all'organo di controllo deve avvenire almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'approvazione del bilancio.</p> <p>Per individuare il termine di invio dei documenti all'organo di controllo, pertanto, si deve contare a ritroso a partire dalla data di convocazione dei soci, fissata dagli amministratori.</p> <div data-bbox="448 909 1452 1104" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Esempio</p><p>Se l'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 è stata convocata per il 27 aprile 2024, gli amministratori devono trasmettere il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione entro il 28.03.2024</p></div> <p>Considerando che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il progetto di bilancio va comunicato al Collegio sindacale almeno 30 giorni prima rispetto alla data di approvazione,◆ tale documento deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti la data di approvazione, <p>l'organo di controllo ha 15 giorni di tempo per fare le osservazioni e le proposte sul bilancio. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il Collegio sindacale dovrà redigere una relazione per riferire all'assemblea i risultati dell'esercizio e dell'attività svolti, formulare le proprie osservazioni e proposte sul bilancio;◆ il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti dovrà predisporre un'apposita relazione in cui esprimerà un giudizio sul bilancio. <p>C'è comunque la possibilità che il collegio rinunci ai 15 giorni di tempo, consentendo così agli amministratori di trasmettere il progetto di bilancio a ridosso del termine.</p> <p> Nelle Srl prive di organo di controllo, gli amministratori non devono effettuare tale adempimento, ma dovranno direttamente depositare il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione presso la sede sociale.</p>



<p>DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ</p>	<p>Il progetto di bilancio, insieme alla Relazione sulla gestione, alla relazione del Collegio sindacale/altro organo di controllo, deve rimanere depositato presso la sede della società, durante i 15 giorni precedenti alla data dell'assemblea e finché viene approvato, in modo tale che i soci possano prenderne visione⁵.</p> <p>Per esempio, se la convocazione dell'assemblea è fissata al 27.04.2024, il deposito deve avvenire a partire dal 12.04.2024.</p>
<p>CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO</p>	<p>Effettuati i vari adempimenti visti in precedenza – alle rispettive scadenze – il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci, che deve essere convocata con modalità diverse a seconda del tipo di società (Spa o Srl).</p> <p>Nel caso di società a responsabilità limitata, se non è previsto nulla nell'atto costitutivo, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata; la lettera deve essere spedita ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'assemblea⁶, presso il domicilio che risulta al Registro Imprese, e in essa devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare.</p> <p>L'atto costitutivo può anche prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (quindi senza formale delibera assembleare).</p> <p>Nel caso di società per azioni, invece, la convocazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le società non quotate sul mercato mediante: <ul style="list-style-type: none"> ✓ lettera di convocazione inviata ai soci 8 giorni prima, oppure ✓ mediante fax, e-mail o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; ◆ per le società quotate sul mercato tramite pubblicazione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ in Gazzetta Ufficiale o ✓ su un quotidiano indicato nello statuto sociale, <p>almeno 15 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'assemblea.</p> <p>Anche in questo caso l'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (ossia l'ordine del giorno).</p> <p> Nell'ipotesi di inadempimento degli amministratori, la convocazione dell'assemblea va effettuata da parte del Collegio sindacale.</p> <p>Neanche per i bilanci chiusi al 31.12.2023 (come per quelli al 31.12.2021 e al 31.12.2022) opera la normativa emergenziale riferita allo “slittamento automatico” del termine di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio⁷.</p>
<p>ASSEMBLEE DA REMOTO</p>	<p>Si fa presente che, per quanto riguarda le assemblee da remoto, un emendamento al cd. Decreto Milleproroghe 2024, che verrà convertito in</p>

⁵ Art. 2429, comma 3, c.c.

⁶ art. 2479-bis, c.c.

⁷ senza che vi siano “particolari esigenze” che lo giustifichino.



	legge entro fine febbraio, prevede che le assemblee delle società possano svolgersi da remoto fino al 30.04.2024. Si rimane comunque in attesa della norma definitiva.		
LE SANZIONI IN CASO DI OMESSA CONVOCAZIONE	La mancata convocazione dell'assemblea nei termini di legge da parte degli amministratori espone quest'ultimi (e il Collegio sindacale qualora non abbia adottato le misure opportune per contrastare l'omissione) alla sanzione amministrativa da € 1.032 a € 6.197.		
TABELLA RIEPILOGATIVA ADEMPIMENTI⁸	ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI	SPA O SRL CON ORGANO DI CONTROLLO	SRL SENZA ORGANO DI CONTROLLO
	Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione	30.03.2024	14.04.2024
	Trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti l'assemblea		-
	Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, della Relazione sulla gestione e delle altre relazioni degli organi di controllo entro i 15 giorni che precedono l'assemblea	14.04.2024	
	Convocazione assemblea soci entro gli 8 giorni che precedono l'assemblea⁹	21.04.2024	
	Approvazione bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (termine ordinario)	29.04.2024	

⁸ con particolare riguardo ai termini che cadono di sabato o domenica si fa notare quanto riportato da taluna giurisprudenza, secondo cui anche per gli adempimenti relativi al bilancio (nonostante non abbiano natura fiscale) si applichi il principio generale, riscontrabile sia all'art. 7, comma 2, lettera l) del D.L. 70/2011 che all'art. 155 del c.p.c., secondo cui i termini che scadono in un giorno festivo (compreso il sabato) vengono:

- ◆ posticipati, se si tratta di termini "ordinari", oppure
- ◆ anticipati, qualora si abbia a che fare con i termini calcolati "a ritroso",

al primo giorno libero successivo. Quanto detto, in particolare, anche per garantire un intervallo di tempo minimo in capo ai soggetti interessati da simile modifica delle scadenze che cadono nei richiamati giorni (Cassazione n. 14767 del 30.06.2014 e n. 37930 del 28.12.2022; TAR Campania n. 710 del 01.02.2018).

Sebbene non vi siano specifiche norme che stabiliscano deroghe a questo tipo di termini di natura (non processuale) civilistica, per chi desiderasse adottare un comportamento prudente è possibile seguire quanto indicato in precedenza, rispettivamente postergando o anticipando i termini a seconda che risultino ordinari o a ritroso.

⁹ per le Spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di approvazione quindi entro il 15.04.2024.





	Approvazione bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (per particolari esigenze)	28.06.2024
	Assemblea per l'approvazione del bilancio se contenente anche la delibera di distribuzione di utili , registrazione del verbale di approvazione del bilancio presso l'Agenzia delle Entrate – entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	29.05.2024
	Deposito bilancio presso il Registro Imprese entro i 30 giorni dall'approvazione	29.05.2024 (oppure 29.07.2024 ¹⁰ se vi sono particolari esigenze)

¹⁰ ciò in quanto il 28/07/2024 cade di domenica, ragion per cui trova applicazione la proroga al primo giorno feriale successivo di cui all'art. 3, comma 2 del D.P.R. 558/1999.



BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 2024

Rimodulata e prorogata fino al 2024 la **detrazione Irpef per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione**. Nel 2024 il beneficio deve essere **collegato a interventi di ristrutturazione iniziati nel 2023**.

Senza alcuna modifica introdotta dalla Legge di Bilancio¹¹ **per il 2024** la detrazione va calcolata su un **importo massimo di € 5.000** (nel 2023 era pari a € 8.000), comprensivi di eventuali spese di trasporto e di montaggio.

Di seguito, si riassume cosa prevede il bonus e le modalità di fruizione.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 2024	
CHE COS'È E QUAL È L'AMMONTARE MASSIMO DI SPESA DETRAIBILE	<p>Il bonus mobili¹², introdotto nel 2013, è la detrazione IRPEF al 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo di immobili (compresi i condomini) oggetto di ristrutturazione. È inoltre necessario che gli elettrodomestici rispettino determinati parametri di efficienza energetica.</p> <p>La detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;◆ spetta nella misura del 50% delle spese sostenute;◆ è calcolata su un ammontare complessivo di spese non superiore a:<ul style="list-style-type: none">✓ € 10.000 per l'anno 2022,✓ € 8.000 per l'anno 2023 e✓ € 5.000 per l'anno 2024. <p>La detrazione massima per le spese sostenute nel 2024 è quindi pari a € 2.500 (5000 x 50%). Resta fermo che, se a seguito del medesimo intervento edilizio iniziato dall'1.1.2023 sono già state sostenute spese di arredo nel 2023, le stesse vanno considerate unitamente alle spese sostenute nel 2024 per verificare il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile.</p> <p>Per fare un esempio pratico, in presenza di un unico intervento edilizio "propedeutico" 2023:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ se nel 2023 sono stati acquistati mobili/elettrodomestici per € 3.000;◆ nel 2024 sarà possibile usufruire di una detrazione per un importo massimo di € 2.000 (5.000 - 3.000); <p>L'agevolazione è riconosciuta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Ad esempio, se le spese per ristrutturare l'immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l'arredo dall'altro, nessuno dei due beneficia dell'agevolazione.</p>

¹¹ infatti è stata la legge di Bilancio 2023, nello specifico [art. 1, co. 277, L. 29.12.2022, n. 197](#), a rivedere gli importi massimi sui quali calcolare la detrazione.

¹² previsto dall'art.16, co.2 D.L. 04.06.2013, n.63 convertito con modificazioni con L. 03.08.2013, n.90.



<p>A CHI SPETTA IL BONUS MOBILI</p>	<p>Il bonus mobili può essere fruito dai contribuenti, assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, titolari della detrazione Irpef 50%¹³ spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.</p> <p>I beneficiari dell'agevolazione sono, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i sogetti Irpef, residenti e non residenti in Italia, e cioè le persone fisiche, che sostengono le spese al di fuori dell'attività d'impresa arti o professioni; ◆ i soggetti di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 917/86, ossia le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e i soggetti a queste equiparati, le imprese individuali e le imprese familiari, purché i beni mobili e gli arredi acquistati siano destinati ad immobili che non rientrano fra quelli strumentali o beni merce; ◆ i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa. <p>Per poter beneficiare del bonus mobili, è necessario che i suddetti soggetti possiedano o detengano i fabbricati, ai quali sono destinati i beni oggetto dell'agevolazione, in base ad uno dei seguenti titoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ proprietà o nuda proprietà; ◆ diritto reale di godimento quale l'usufrutto, l'uso, l'abitazione o il diritto di superficie. <p>Possono godere del bonus mobili anche i detentori dell'immobile, come locatari e comodatari, i familiari conviventi e il coniuge separato, assegnatario dell'immobile, intestato all'altro coniuge nonché i conviventi di fatto.</p>
<p>INIZIO DEI LAVORI EDILIZI PER OTTENERE IL BONUS MOBILI</p>	<p>Il bonus spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili o degli elettrodomestici.</p> <p>Per le spese di mobili 2024 la detrazione è fruibile a condizione che i lavori di recupero edilizio siano iniziati dall'1.1.2023.</p> <p>Per ottenere il bonus è quindi necessario che la data dell'inizio dei lavori preceda quella in cui si acquistano i mobili e/o gli elettrodomestici.</p> <p>Non è necessario, tuttavia, che le spese di recupero del patrimonio edilizio siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'immobile.</p> <p>La data di inizio dei lavori potrà essere dimostrata, ad esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all'Asl, nel caso in cui essa sia obbligatoria. Per interventi che non richiedono comunicazioni preventive o titoli abilitativi, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.</p> <p> Se la fruizione del bonus in esame è collegata all'acquisto di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato dall'impresa di costruzione / ristrutturazione o da una cooperativa edilizia, per "data di inizio lavori" si intende la data di acquisto / assegnazione dell'immobile.</p>

¹³ di cui all'art. 16-bis del TUIR



<p>CALCOLO LIMITE DI SPESA PER ACQUISTI EFFETTUATI IN PIÙ ANNI</p>	<p>Qualora gli interventi di recupero siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto o siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e siano proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui sopra è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.</p> <div data-bbox="443 432 1422 795" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Primo esempio, Inizio lavori di ristrutturazione nel 2023 e, sempre nel 2023, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è stato speso 2.200 euro. In questo caso, se nel 2024 saranno effettuati ulteriori acquisti di mobili ed elettrodomestici agevolabili, si rientra nel plafond 2024 pari a 5.000 euro e, pertanto, si potrà spendere ancora 2.800 euro (5.000-2.200).</p><p>Secondo esempio: Inizio lavori di ristrutturazione nel 2024. In questo caso, sono agevolabili solo i mobili ed elettrodomestici acquistati e pagati nel 2024, dopo l'avvio dei lavori. Si rientra nel plafond 2024, pari a 5.000 euro.</p></div> <p>Il limite di spesa (€ 10.000 per il 2022, € 8.000 per il 2023 e € 5.000 per il 2024) riguarda comunque la singola unità immobiliare, pertinenze comprese, o la parte comune oggetto di ristrutturazione.</p> <p>Il contribuente che esegue lavori su più unità immobiliari avrà perciò diritto più volte all'agevolazione.</p>
<p>INTERVENTI EDILIZI "PROPEDEUTICI" CHE CONSENTONO DI FRUIRE DEL "BONUS MOBILI"</p>	<p>Per ottenere l'agevolazione è necessario effettuare interventi di recupero del patrimonio edilizio su singole unità immobiliari residenziali o su parti comuni di edifici residenziali.</p> <p>In particolare, quando si effettuano lavori sulle parti comuni condominiali (ad esempio, guardiole, lavatoi, appartamento del portiere), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati all'arredo di queste parti.</p> <p>Essa non è invece concessa se i condòmini acquistano mobili e/o elettrodomestici per la propria abitazione.</p> <p>Come più volte ribadito dall'Agenzia delle Entrate¹⁴, non tutti gli interventi consentono di fruire del bonus in esame.</p> <p>Gli interventi edilizi necessari per poter usufruire dell'agevolazione, in particolare, sono:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti;◆ ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza;◆ restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile;

¹⁴ da ultimo nella Circolare 26.06.2023 n.17/E.



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali. <p>⇒ È possibile fruire del bonus mobili anche quando</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i lavori edilizi “propedeutici” hanno interessato la pertinenza dell’immobile al quale sono destinati i mobili/elettrodomestici ◆ i mobili o gli elettrodomestici sono destinati ad un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto dell’intervento di recupero, e anche quando essi sono destinati all’immobile ma l’intervento è stato effettuato su una sua pertinenza, anche se è accatastata autonomamente. <p>⇒ L’Agenzia ha riconosciuto la fruizione del “bonus mobili” anche</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai contribuenti che fruiscono del c.d. Sismabonus/Supersismabonus, anche nell’ipotesi in cui il titolare della detrazione opti per lo sconto in fattura / cessione del credito¹⁵; ◆ all’acquirente di un immobile venduto da un’impresa di costruzione / ristrutturazione, facente parte di un edificio costruito previa demolizione dell’immobile preesistente e oggetto di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico¹⁶. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Interventi che NON consentono di fruire del “bonus mobili”</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ realizzazione/acquisto di posti auto o box pertinenziali rispetto all’abitazione¹⁷; ◆ interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi (manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)¹⁸ ◆ interventi per i quali si fruisce dell’ecobonus¹⁹, ad esempio l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti²⁰ </div>
<p style="text-align: center;">INTERVENTI CHE PERMETTONO DI FRUIRE DEL BONUS MOBILI: ESEMPI</p>	<p>Rientrano ad esempio nelle opere di manutenzione ordinaria sulle parti comuni condominiali che permettono di usufruire della detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la tinteggiatura di pareti e soffitti, ◆ la sostituzione di pavimenti, ◆ la sostituzione di infissi esterni, ◆ il rifacimento di intonaci, ◆ la sostituzione di tegole, ◆ il rinnovo di impermeabilizzazioni, ◆ la riparazione o la sostituzione di cancelli e portoni, ◆ la riparazione delle grondaie,

¹⁵ Circolare AdE n.17/E del 26.06.2023.

¹⁶ Risposta 2.11.2020, n.515.

¹⁷ di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. d), del TUIR (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11/E/2014, risposta 5.2)

¹⁸ art.3 co. 1, lett. a), b) c), e d).

¹⁹ di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013

²⁰ Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11/E/2014, risposta 5.1



	<ul style="list-style-type: none">◆ la riparazione delle mura di cinta. <p>Rientrano in generale nella manutenzione straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ l'installazione di ascensori e scale di sicurezza;◆ la realizzazione di servizi igienici,◆ la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso,◆ il rifacimento di scale e rampe,◆ la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate,◆ la costruzione di scale interne,◆ la sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare,◆ gli interventi volti all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile (installazioni di stufe a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, installazioni o integrazioni di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore),◆ la sostituzione della caldaia che comporti un maggior risparmio energetico rispetto alla precedente. <p>Rientrano nella ristrutturazione edilizia:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ la modifica della facciata,◆ la realizzazione di un balcone o di una mansarda,◆ la trasformazione di un balcone in veranda o di una soffitta in mansarda,◆ l'apertura di nuove porte e finestre,◆ la costruzione di servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti. <p>Rientrano nel restauro e nel risanamento conservativo:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ l'adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti,◆ il ripristino dell'aspetto storico-architettonico dell'edificio.
<p>MOBILI ED ELETTRODOMESTICI PER I QUALI È RICONOSCIUTO IL BONUS</p>	<p>L'agevolazione spetta per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi.</p> <p>Per quanto riguarda i mobili, sono considerati tali, ad esempio, i letti, gli armadi, i tavoli, le sedie, le scrivanie, le librerie, i comodini, i divani, le poltrone, i materassi e anche gli apparecchi di illuminazione.</p> <p>Il bonus non spetta invece per l'acquisto di porte, pavimenti, tende e tendaggi e altri complementi d'arredo.</p> <p>Beneficiano poi della detrazione gli acquisti di elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ A per i forni;◆ E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie,◆ F per i frigoriferi e i congelatori, <p>in base a quanto riporta l'etichetta energetica.</p> <p>Rientrano comunque nell'agevolazione anche gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per questi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.</p>



	<p>Rientrano tra i grandi elettrodomestici²¹: grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione / conservazione / deposito degli alimenti, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi / piani di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni e forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli alimenti, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento di cui alla Direttiva n. 2002/40/CE e altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento.</p> <p> Tra le spese detraibili rientrano anche quelle di trasporto e montaggio dei beni acquistati.</p>
<p>COMUNICAZIONE ENEA</p>	<p>Il Fisco vuole <i>effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi.</i></p> <p>Per tale ragione, utilizzando il portale "Bonus casa" disponibile sul sito internet dell'ENEA, è necessario trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla data di fine lavori / collaudo, le informazioni che riguardano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, per i quali il contribuente intende fruire della detrazione IRPEF²².</p> <p>Tale comunicazione riguarda anche l'acquisto dei grandi elettrodomestici in esame (si tratta in particolare degli acquisti di forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici), per i quali il contribuente fruisce della detrazione IRPEF del 50%.</p> <p>Si sottolinea però che l'Agenzia delle Entrate²³, allineandosi ad un parere espresso da una nota del MISE²⁴, ribadisce che la mancata comunicazione in esame, sebbene obbligatoria, non determina la perdita del diritto alla detrazione, considerando che non è prevista alcuna sanzione.</p>
<p>COME OTTENERE L'AGEVOLAZIONE</p>	<p>Per ottenere l'agevolazione, le spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi vanno indicate nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 e Modello Redditi persone fisiche) del soggetto che usufruisce della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.</p> <p>Con riferimento alla detrazione in esame non è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi; ◆ trasferire le rate non ancora fruite in caso di decesso dell'avente diritto ovvero di cessione dell'immobile. Le rate della detrazione non utilizzate dal de cuius

²¹ come ribadito nella Circolare AdE n.17/E del 26.06.2023

²² di cui all'art. 16-bis, TUIR.

²³ Con la recente circolare n17/E, richiamando la Risoluzione 18.04.2019 n.46/E.

²⁴ nota n. 3797/2019. Il MISE è ora denominato MIMIT.



	<p>non si trasferiscono agli eredi e vengono "perse" mentre, in caso di cessione dell'immobile, il cedente continua a fruire della detrazione anche dopo la cessione.</p>
<p>MODALITÀ DI PAGAMENTO</p>	<p>Condizione per poter usufruire del bonus è che i pagamenti siano effettuati tramite</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ bonifico bancario / postale senza necessità di utilizzare il bonifico dedicato alle spese di ristrutturazione a seguito del quale banca / Poste operano la ritenuta o ◆ carta di credito o di debito (in tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta, come risultante dalla ricevuta di avvenuta transazione), <p>e ciò vale anche per le spese di trasporto e di montaggio.</p> <p>Non è perciò permesso pagare con contanti, assegni bancari, o altri mezzi di pagamento.</p> <p> Si può beneficiare dell'agevolazione anche nel caso in cui i mobili e gli elettrodomestici siano stati pagati con un finanziamento a rate: in questo caso è necessario che la finanziaria paghi con le modalità sopra indicate e che il contribuente abbia una copia della ricevuta di pagamento. La spesa si considererà sostenuta nell'anno in cui la finanziaria avrà effettuato il pagamento.</p> <p>In caso di acquisti esteri, devono eseguirsi gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia. Se il pagamento viene effettuato con un bonifico internazionale (in caso di destinatari non residenti in Italia e che non dispongono di un conto in Italia), il pagamento deve riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento mentre il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall'analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero.</p> <p>Come per l'accesso ad altri bonus edilizi, anche per la detrazione su mobili ed elettrodomestici dal 1° marzo la legge di Bilancio 2024 ha previsto l'innalzamento dall'8 all'11% della ritenuta applicata sui bonifici.</p>
<p>DOCUMENTI DA CONSERVARE</p>	<p>Vanno obbligatoriamente conservati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la ricevuta del bonifico; ◆ la ricevuta di avvenuta transazione per i pagamenti con carta di debito o di credito; ◆ la documentazione di addebito sul conto corrente; ◆ le fatture di acquisto dei mobili e/o degli elettrodomestici, con l'indicazione della natura, della quantità e della qualità di quanto acquisito.





CU 2024 LAVORATORI SPORTIVI DIPENDENTI E PARASUBORDINATI ESEMPI PRATICI DI COMPILAZIONE

INTRODUZIONE

Entro il 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato) gli **enti sportivi dilettantistici**, quali sostituti di imposta, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, le **CU - Certificazioni Uniche**, nelle quali vengono riportati i dati fiscali e previdenziali, relativi ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.

Per effetto della riforma dello sport, contenuta nel D. Lgs. 36/2021 che ha trovato applicazione a partire dal 1° di luglio 2023, è possibile che i sostituti di imposta debbano elaborare e trasmettere due distinti modelli CU 2024, in quanto ricorrendone i presupposti, a decorrere da tale data, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un **rapporto di lavoro subordinato** o di lavoro autonomo, anche nella forma di **collaborazioni coordinate e continuative**, non rientrando più tra i redditi diversi.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" continuiamo l'esame dell'adempimento riguardante la

certificazione, per il periodo d'imposta 2023, degli importi corrisposti ai lavoratori sportivi dipendenti e parasubordinati.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Quali sono le novità del nuovo Modello CU 2024 e quali i termini di trasmissione?**
2. **Come deve essere compilato il Modello CU 2024 relativamente ai compensi corrisposti nel 2° semestre 2023 ai lavoratori sportivi dipendenti e assimilati?**
3. **Come deve essere compilata la sezione dei dati previdenziali del Modello CU 2024 relativamente ai compensi corrisposti a Parasubordinati Sportivi dilettantistici e figure assimilate?**
4. **Quando deve essere compilata la Sezione INAIL del Modello CU 2024?**



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO LE NOVITÀ DEL NUOVO MODELLO CU 2024 E QUALI I TERMINI DI TRASMISSIONE?

R.1. Come sappiamo, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello della Certificazione Unica 2024** relativa al periodo d'imposta 2023 e le relative istruzioni²⁵, tra le **principali novità** vi è l'inserimento di **nuovi quadri** necessari a **certificare i compensi percepiti nel settore sportivo dal 1° luglio 2023**²⁶:

- ◆ la **sezione "Reddito lavoro sportivo"** nei **dati fiscali**;
- ◆ la **sezione 3-bis "Inps gestione separata parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate"** nei **dati previdenziali e assistenziali**.

I **collaboratori sportivi** che hanno **lavorato** nel corso dell'**intero anno 2023** potranno ricevere **due distinte CU** in quanto:

- ◆ i **compensi corrisposti fino al 30.06.2023** costituiscono **redditi diversi** ⁽²⁷⁾;
- ◆ i **compensi corrisposti dal 01.07.2023** costituiscono **redditi**:
 - ✓ di **lavoro dipendente** o **assimilati**, oppure
 - ✓ di **lavoro autonomo**,
 a seconda dell'**inquadramento contrattuale** del singolo **collaboratore sportivo**²⁸.

PERIODO	NATURA REDDITO	TIPOLOGIA CU
Compensi percepiti fino al 30.06.2023	Redditi diversi	Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Compensi percepiti dal 01.07.2023	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Redditi lavoro dipendente (lavoro subordinato); ◆ Reddito assimilato al lavoro dipendente (collaborazione coordinata e continuativa) 	Certificazione lavoro dipendente e assimilati
	Reddito lavoro autonomo (occasionale e abituale)	Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Ricordiamo che il **termine ultimo** per **consegnare** al percettore delle somme ed **effettuare l'invio telematico** all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al **18 marzo 2024**, in quanto il 16 marzo cadendo di sabato fa slittare la scadenza al primo giorno non festivo successivo.

La **trasmissione telematica delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata** può invece avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il **31 ottobre 2024**.

²⁵ Con il provvedimento n. 8253 pubblicato il 16 gennaio 2024.

²⁶ data in cui è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo contenuta del D. Lgs. 36/2021.

²⁷ art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR.

²⁸ art. 25 del D.lgs. 36/2021.



Scadenza	Adempimento
18.03.2024	Trasmissione telematica CU 2024 per redditi dichiarabili nel 730
	Consegna al contribuente CU 2024
31.10.2024	Trasmissione telematica 770/2024 e CU 2024 contenenti redditi esenti o non dichiarabili mediante dichiarazione precompilata

In generale è prevista una **sanzione** pari a **100,00 euro** per **ciascuna certificazione**:

- ◆ **errata,**
- ◆ **omessa, o**
- ◆ **tardiva.**

In caso di **errata trasmissione**, la **sanzione non si applica** se l'**errore** viene **corretto entro i 5 giorni successivi** dalla scadenza.

Qualora, poi, la **correzione** avvenga invece **entro 60 giorni**, le **sanzioni** sono **ridotte ad 1/3** (e quindi in misura pari ad **euro 33,33** per ogni CU irregolare).

D.2. COME DEVE ESSERE COMPILATO IL MODELLO CU 2024 RELATIVAMENTE AI COMPENSI CORRISPOSTI NEL 2° SEMESTRE 2023 AI LAVORATORI SPORTIVI DIPENDENTI E ASSIMILATI?

R.2. Ricordiamo che, ricorrendone i presupposti²⁹, l'**attività di lavoro sportivo** può costituire oggetto:

- ◆ di un **rapporto di lavoro subordinato**, oppure
- ◆ di **lavoro autonomo**,
- ◆ anche nella forma di **collaborazioni coordinate e continuative**³⁰.

A decorrere dal 1° luglio 2023, **i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi**³¹, ma tra i redditi di lavoro dipendente / assimilato o di lavoro autonomo, è inoltre prevista una **tassazione particolare**³² rispettivamente nell'area del **dilettantismo** e nell'area del **professionismo**. In particolare:

- ◆ i compensi di lavoro sportivo, **nell'area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro**;
- ◆ al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di **età inferiore a 23 anni** nell'ambito del **settore professionistico**, le **retribuzioni** agli stessi riconosciute **non costituiscono reddito fino all'importo annuo massimo di euro 15.000**.



Per entrambe le aree, **l'importo di 15.000 euro costituisce una franchigia**, pertanto, **solo la parte eccedente** tale limite dovrà essere **assoggettata a tassazione ordinaria**.

In caso di **lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa** si deve compilare

²⁹ Come previsto dall'articolo 25 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. Il comma 3 bis, inoltre, prevede che, ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

³⁰ Ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

³¹ L'art. 52, comma 2-bis, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 ha eliminato dall'ambito dei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, la parte che si riferisce al settore sportivo, pertanto, dal 1° luglio 2023 sono considerati redditi diversi, solo le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche.

³² Come previsto dai commi 6 e 6-ter dell'art. 36 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.



la certificazione lavoro dipendente e assimilati.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati			
	1	2	3	4			
REDDITI	NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI		RAPPORTO DI LAVORO				
	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio	Data di cessazione	In forza al 31/12	Periodi particolari
	5	6	7	8 giorno mese anno	9 giorno mese anno	10	11
	Redditi erogati in franchi						
	12						

Riguardo la **sezione Dati fiscali** della certificazione lavoro dipendente e assimilati, **è stata inserita una nuova sezione** denominata **“Redditi lavoro sportivo”**.

REDDITI LAVORO SPORTIVO	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 1	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 2
	781	782	783	784	785	786

PUNTI	CONTENUTO
781 e 784	va indicato l' importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell'ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000 euro
782 e 785	va indicato l' importo lordo delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni , comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000 euro
783 e 783	vanno indicati i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività professionistiche. È il caso, per esempio, di un dipendente della ASD/SSD che, oltre a svolge attività di pulizia/manutenzione/altro, svolge anche mansioni rientranti nella definizione di lavoratore sportivo ³³ ; la CU in questo caso comprenderà nei punti 1 e/o 2 il reddito da lavoro subordinato non sportivo e i compensi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa



Si ritiene, pur in **assenza** di una espressa **indicazione** nelle istruzioni ministeriali, che questo **quadro** debba essere **compilato** anche per le **collaborazioni coordinate e continuative** di carattere **amministrativo-gestionale**.

Nei **punti 1 e 2** della **sezione Dati fiscali**, va indicato il **totale dei redditi di lavoro dipendente**, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione per gli stessi redditi lavoro dipendente e assimilati³⁴.

Deve essere quindi compilata **solo** se l'importo del **reddito complessivo annuo è superiore a euro 15.000,00**.

³³ come definito dall'art. 25 del D. Lgs. 36/2021.

³⁴ di cui all'art. 13, comma 1 del TUIR.



D.3. COME DEVE ESSERE COMPILATA LA SEZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI DEL MODELLO CU 2024 RELATIVAMENTE AI COMPENSI CORRISPOSTI A PARASUBORDINATI SPORTIVI DILETTANTISTICI E FIGURE ASSIMILATE?

R.3. La **sezione 3-bis - INPS GESTIONE SEPARATA Parasubordinati Sportivi dilettantistici e figure assimilate**, è riservata alla **certificazione** dei **compensi corrisposti dal 1° luglio 2023 agli sportivi dilettantistici parasubordinati e figure assimilate**.

SEZIONE 3-BIS INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI SPORTIVI DILETTANTISTICI E FIGURE ASSIMILATE	Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati	53	Imponibile contributivo	54	Imponibile IVS	55	Contributi dovuti	56	Contributi a carico del parasubordinato	57
	Contributi versati	58	MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens				Tipo rapporto	61	Altro tipo rapporto	62
			Tutti	60	Tutti con l'esclusione di	T G F M A M G L A S O N D				

Questa sezione comprende i **compensi corrisposti dal 01.07.2023** agli **sportivi dilettanti**³⁵ iscritti alla **Gestione Separata INPS che hanno prodotto redditi** relativi a:

- ◆ rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa**³⁶;
- ◆ redditi derivanti da **attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente** o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere³⁷;

compresi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche³⁸ – preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.

Sono inoltre interessati i soggetti che hanno instaurato un **contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.)**³⁹ avente ad oggetto l'**attività di carattere amministrativo-gestionale** resa in favore di⁴⁰:

- ◆ **società ed associazioni sportive dilettantistiche**;
- ◆ **Federazioni Sportive Nazionali**;
- ◆ **Discipline Sportive Associate**;
- ◆ **Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici**, riconosciuti dal CONI o dal CIP.

SEZIONE 3-BIS

- ◆ Compensi erogati dal 01.07.2023 per lo svolgimento di attività di lavoro sportivo
- ◆ Compensi erogati dal 01.07.2023 per lo svolgimento di attività di carattere amministrativo-gestionale

³⁵ di cui all'art. 35 del D. Lgs n. 36/2021, commi 2 e da 7 a 8 quinquies.

³⁶ art. 50 comma 1 lett. c bis del TUIR.

³⁷ art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR.

³⁸ di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

³⁹ ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del c.p.c.

⁴⁰ soggetti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2021.



Vediamo in breve sintesi **come si compila la sezione 3-bis INPS GESTIONE SEPARATA parasubordinati Sportivi dilettantistici e figure assimilate.**

PUNTO	CONTENUTO
53	<p>Indicare il totale dei compensi corrisposti a cococo Sportivi e cococo amministrativo gestionale del settore dilettantistico nell'anno 2023 a partire dal 01.07.2023. Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2023 anche le somme corrisposte entro il 12.01.2024 seppure relative all'anno 2023 (c.d. principio di cassa allargato)⁴¹.</p> <p> Ai compensi di lavoro autonomo occasionale erogati quali redditi diversi⁴² per le attività sportive e similari non si applica quanto sopra specificato</p>
54	<p>indicare l'imponibile contributivo totale nei limiti del massimale contributivo annuo⁴³ pari, per l'anno 2023, ad euro 113.520,00 in base alle disposizioni vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2023</p>
55	<p>indicare l'imponibile previdenziale ai fini dell'assicurazione per Invalidità, vecchiaia e superstiti sul quale è stato calcolato il contributo ai fini pensionistici. Si ricorda che il comma 8-ter dell'art. 35 del D.lgs. 36/2021 prevede che, fino al 31.12.2027, la contribuzione dovuta ai fini dell'invalidità, vecchiaia e superstiti – per la quale è applicata l'aliquota del 25% o 24% –) debba essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo</p>
56	<p>indicare il totale dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS in base alle aliquote vigenti per l'anno 2023 sportivi dilettantistici e figure assimilate</p>
57	<p>indicare il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico ed effettivamente trattenuta nella busta paga o ricevuta</p>
58	<p>indicare il totale dei contributi effettivamente versati dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP</p>
59 e 60	<p>riguardano le denunce dei compensi effettivamente erogati ai parasubordinati e trasmesse con il flusso telematico UNIEMENS,⁴⁴.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ il punto 59 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato;

⁴¹ così come previsto dall' art. 51, comma 1 del TUIR.

⁴² ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. I).

⁴³ di cui all'art. 2, comma 18 della Legge 335/1995.

⁴⁴ come previsto dall'art. 44 del D.L. 269/2003, convertito con la Legge 326/2003.



- ◆ nel **punto 60** (alternativo al punto 49) **devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIEMENS** in relazione al lavoratore interessato

Nel **punto 61 "Tipo Rapporto"** occorre indicare il **relativo codice**, così come previsto:

Codice	Tipo di rapporto
D1	collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota IVS 25%
D2	collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota prestazioni non pensionistiche (contributi minori) 2,03%
D3	collaboratori sportivi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota IVS 24%
D4	collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota IVS 25% (33% per mesi luglio-agosto ex circ. Inps 88/2023)
D5	collaboratori amministrativo gestionale non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota prestazioni non pensionistiche 2,03%
D6	collaboratori amministrativo gestionale assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota IVS 24%
D7	lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati ad attività retribuita ⁴⁵

Il **campo 62 "Altro tipo di rapporto"** è valorizzato nel caso in cui il soggetto **non sia coperto da altra forma di previdenza obbligatoria**, per cui l'**aliquota applicata** è quella **maggiore** e per la quale sono dovuti anche i contributi minori. Ne consegue che i **"Tipo rapporto"** interessati sono **D1 e D4**.

⁴⁵ art. 25, comma 6 del D.lgs. 36/2021.



Esempio:



a) CU per collaborazione coordinata e continuativa sportiva dilettantistica < 5.000,00

Si ipotizzi un **compenso corrisposto nel corso dell'anno pari ad euro 4.000,00.**

REDDITI LAVORO SPORTIVO	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 1	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 2
	781	782	783	784	785	786
				4.000,00		

Pur non avendo superato la soglia dei 5.000,00 euro si deve compilare la **sezione 3-bis INPS "Gestione separata parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate"**, in quanto nel **punto 53** deve essere riportato **il totale dei compensi corrisposti** comprensivi della franchigia.

SEZIONE 3-BIS INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI SPORTIVI DILETTANTISTICI E FIGURE ASSIMILATE	Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati	Imponibile contributivo	Imponibile IVS	Contributi dovuti	Contributi a carico del parasubordinato
	53 4.000,00	54	55	56	57
	MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens				
Contributi versati	Tutti	Tutti con l'esclusione di		Tipo rapporto	Altro tipo rapporto
58	59 T	60 G F M A M G L A S O N D		61	62

b) CU per collaborazione coordinata e continuativa sportiva dilettantistica > 5.000,00 e < 15.000,00

Nel diverso caso di **compenso corrisposto nel corso dell'anno pari ad euro 8.000,00**, ad un **collaboratore non iscritto ad altre forme di previdenza, soglia previdenziale superata nel mese di dicembre.**

REDDITI LAVORO SPORTIVO	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 1	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 2
	781	782	783	784	785	786
				8.000,00		

SEZIONE 3-BIS INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI SPORTIVI DILETTANTISTICI E FIGURE ASSIMILATE	Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati	Imponibile contributivo	Imponibile IVS	Contributi dovuti	Contributi a carico del parasubordinato
	53 8.000,00	54 3.000,00	55 1.500,00	56 436,00	57 145,00
	MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens				
Contributi versati	Tutti	Tutti con l'esclusione di		Tipo rapporto	Altro tipo rapporto
58 436,00	59 T	60 R X M A M G L A S O N D		61 D1	62 D2





c) CU per collaborazione coordinata e continuativa sportiva dilettantistica > 5.000,00 e < 15.000,00

Si ipotizzi poi un **compenso corrisposto nel corso dell'anno, pari a euro 8.000,00**, ad un collaboratore **iscritto ad altre forme di previdenza**, con **soglia previdenziale superata nel mese di novembre**. La compilazione della CU sarà la seguente.

REDDITI LAVORO SPORTIVO	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico 781	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23 782	Altri redditi di cui al punto 1 783	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico 784	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23 785	Altri redditi di cui al punto 2 786
				8.000,00		

SEZIONE 3-BIS INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI SPORTIVI DILETTANTISTICI E FIGURE ASSIMILATE		Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati 53	Imponibile contributivo 54	Imponibile IVS 55	Contributi dovuti 56	Contributi a carico del parasubordinato 57
		8.000,00	3.000,00	1.500,00	360,00	120,00

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniems		Tutti con l'esclusione di												Tipo rapporto 61	Altro tipo rapporto 62	
Contributi versati 58		360,00	T	F	M	A	M	Q	L	A	S	O	N	D	D3	

d) CU per collaborazione coordinata e continuativa sportiva dilettantistica > 15.000,00

Compenso corrisposto nel corso dell'anno pari ad euro 18.000,00 ad un collaboratore **non iscritto ad altre forme di previdenza**, **soglia previdenziale superata nel mese di settembre**.

$$18.000 - 15.000 \text{ (soglia)} = 3000 - 630 \text{ (inps collaboratore)} = 2.370$$

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione		Altri redditi assimilati	
	1	2	3	4	5	6	7	8
		2.370,00						

REDDITI	Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		RAPPORTO DI LAVORO							
	5	6	Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio			Data di cessazione			In forza al 31/12	Periodi particolari
					g	mese	anno	g	mese	anno	10	11
					01	07	2023				X	

DETRAZIONI E CREDITI	Imposta lorda		Detrazioni per carichi di famiglia		Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati		Credito riconosciuto per canoni di locazione	
	361	362	363	364	365	366	367	368
	545,10				545,10			

REDDITI LAVORO SPORTIVO	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico 781	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23 782	Altri redditi di cui al punto 1 783	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico 784	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23 785	Altri redditi di cui al punto 2 786
				18.000,00		



SEZIONE 3-BIS
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI
SPORTIVI
DILETTANTISTICI
E FIGURE ASSIMILATE

Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati 53	18.000,00	Imponibile contributivo 54	13.000,00	Imponibile IVS 55	6.500,00	Contributi dovuti 56	1889,00	Contributi a carico del parasubordinato 57	630,00
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens									
Contributi versati 58		Tutti 59		Tutti con l'esclusione di 60		Tipo rapporto 61		Altro tipo rapporto 62	
1.889,00		T		F X M A M G X A S O N D		D1		D2	

e) CU per collaborazione coordinata e continuativa amministrativo-gestionale > 5.000,00 e < 15.000,00

Vediamo infine l'ipotesi di **compenso corrisposto nel corso dell'anno di euro 9.000,00** ad un **collaboratore A/G non iscritto ad altre forme di previdenza**, con **soglia previdenziale superata nel mese di dicembre**.

REDDITI LAVORO SPORTIVO	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico 781	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23 782	Altri redditi di cui al punto 1 783	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico 784	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23 785	Altri redditi di cui al punto 2 786
				9.000,00		

SEZIONE 3-BIS
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI
SPORTIVI
DILETTANTISTICI
E FIGURE ASSIMILATE

Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati 53	9.000,00	Imponibile contributivo 54	4.000,00	Imponibile IVS 55	2.000,00	Contributi dovuti 56	581,00	Contributi a carico del parasubordinato 57	194,00
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens									
Contributi versati 58		Tutti 59		Tutti con l'esclusione di 60		Tipo rapporto 61		Altro tipo rapporto 62	
581,00		T		F X M A M G X A S O N D		D4		D5	

D.4. QUANDO DEVE ESSERE COMPILATA LA SEZIONE INAIL DEL MODELLO CU 2024?

R.4. Per le **sole collaborazioni amministrativo gestionali** è necessario compilare anche la **sezione INAIL**.

DATI ASSICURATIVI INAIL	Qualifica 91	Posizione assicurativa territoriale 92	C.	C.	Data inizio 93 giorno mese	Data fine 94 giorno mese	Codice comune 95	Personale viaggiante 96

Si ricorda che il D.lgs. 120/2023 (c.d. "Correttivo bis") ha modificato il comma 3, dell'art. 34 del D.lgs. 36/2023, stabilendo che ai **lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa** si applica **esclusivamente** la **tutela assicurativa obbligatoria**⁴⁶.

La modifica è rivolta a **evitare** la **duplicazione** di **oneri assicurativi**, atteso che il **lavoratore**, per essere definito "**sportivo**", deve essere **tesserato** e con tale tesseramento è **già attiva** la **tutela obbligatoria** prevista dalla disposizione suindicata.

Il **punto 91** deve essere compilato solo nelle ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle "Ulteriori categorie".



Il punto **non deve essere compilato** in caso di **co.co.co. amministrativo - gestionale**.

⁴⁶ prevista dall'art. 51 della Legge 289/2002 e dai relativi provvedimenti attuativi.



B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle coop. e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
G	Collaboratori familiari e coadiuvanti di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
Q	Medici in formazione specialistica
Z	Altri

Nel **punto 92** va indicato il **numero** della **posizione assicurativa territoriale** INAIL ed il relativo **controcodice**.

I **punti 93 e 94** devono essere compilati per indicare il **periodo di inclusione** del soggetto assicurato nella **posizione di riferimento**. Qualora il soggetto assicurato abbia svolto, nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione, **attività in modo discontinuo**:

- ◆ nel **punto 93** deve essere indicato il **primo giorno di occupazione**;
- ◆ nel **punto 94** va invece inserito l'**ultimo giorno**.

Nel **punto 95** deve essere infine indicato il **codice del Comune** della **località** nella quale l'assicurato ha **svolto l'attività tutelata** (ad esempio H501 per il Comune di Roma Capitale).



RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana dalla n. 39 del 09.02.2024 alla n. 44 del 16.02.2024**, consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di FEBBRAIO 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 16.02.2024 AL 01.03.2024

Venerdì 16 febbraio 2024

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Venerdì 16 febbraio 2024

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.
L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Venerdì 16 febbraio 2024

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **gennaio 2024** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Venerdì 16 febbraio 2024

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.



Venerdì **16 febbraio 2024**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **gennaio 2024** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Venerdì **16 febbraio 2024**

I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Venerdì **16 febbraio 2024**

I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta **per il mese di gennaio** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 febbraio 2024**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 febbraio 2024**

Le **associazioni sportive dilettantistiche**, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al **quarto trimestre 2023**, tramite modello F24.

Venerdì **16 febbraio 2024**

I sostituti d'imposta devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di **gennaio 2024**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza**



	<p>ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.</p>
Venerdì 16 febbraio 2024	<p>I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.</p>
Venerdì 16 febbraio 2024	<p>I sostituti d'imposta devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2023, con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.</p>
Venerdì 16 febbraio 2024	<p>Liquidazione IVA relativa al 4° trimestre 2023 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato / dovuto, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.</p> <p>Contribuenti trimestrali speciali (naturali)</p> <p>Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l'applicazione degli interessi dell'1%. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ distributori di carburanti◆ autotrasportatori di merci conto terzi◆ esercenti attività di servizi al pubblico◆ esercenti arti e professioni sanitarie. <p>I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali "ordinari" (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) ad eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell'anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell'acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.</p>
Martedì 20 febbraio 2024	<p>Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di gennaio, esclusivamente in via telematica</p>



mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Lunedì **26 febbraio 2024**

Presentazione in via telematica degli **elenchi riepilogativi:**

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel **mese di gennaio 2024**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**.

Mercoledì **28 febbraio 2024**

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater devono provvedere al versamento **della 3° rata del debito residuo** che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La norma prevede comunque una **tolleranza** nel pagamento di **cinque giorni**, di conseguenza il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 4 marzo 2024.

ATTENZIONE: L'articolo 3-bis, inserito durante l'iter di conversione del Decreto Milleproroghe, differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della c.d. rottamazione-quater. A tale nuova scadenza si applica il termine di tolleranza di 5 giorni.

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Ricordiamo che è prevista la possibilità di pagare l'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:

- ◆ in un'**unica soluzione**, entro il 31 ottobre 2023;
- ◆ oppure, in un numero massimo di **18 rate** (5 anni) consecutive, di cui le prime **due**, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate,



ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

Mercoledì 28 febbraio 2024

Termine ultimo per l'invio all'Agenzia delle entrate il modello di ["Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile"](#) (aggiornato al 9 gennaio 2024) per la comunicazione delle spese agevolabili sostenute nel 2023 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, per la fruizione del credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute.

Mercoledì 28 febbraio 2024

Ultimo giorno utile per i contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e per coloro i quali, pur non obbligati, hanno scelto tale modalità, **che non hanno presentato i rispettivi modelli Redditi 2023** (modello Redditi/PF/SP/SC/ENC) **entro il 30 novembre 2023, per rimediare all'omissione** mediante ravvedimento operoso.

Ricordiamo che l'omessa dichiarazione, infatti, può essere ravveduta solo entro 90 giorni dalla scadenza del relativo termine di presentazione (articolo 13, comma 1, lettera c), Dlgs n. 472/1997).

Giovedì 29 febbraio 2024

I soggetti obbligati all'assolvimento **dell'imposta di bollo** sulle **fatture elettroniche emesse** nel **quarto trimestre dell'anno 2023** devono procedere al pagamento in un'unica soluzione dell'imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica. Il



versamento è effettuato tramite **il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA/intermediario [sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate](#)** e può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:

- ◆ mediante **addebito diretto dal conto corrente bancario** del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'**IBAN** corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell'IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.
- ◆ oppure mediante **modello F24** già predisposto dall'Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale

Giovedì **29 febbraio 2024**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di gennaio**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Giovedì **29 febbraio 2024**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Giovedì **29 febbraio 2024**

I Titolari di contratti di locazione di fondi rustici devono provvedere alla **registrazione della denuncia annuale**



cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, **posti in essere nell'anno 2023**.

La denuncia deve essere sottoscritta e presentata, in doppio originale, da una delle parti contraenti, ad un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate. **Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro** corrisposta con **Modello F24 "Elementi identificativi"**.

Giovedì **29 febbraio 2024**

Le **tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita**, devono inviare la **Comunicazione annuale** dei dati relativi alle **forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori** di tali documenti **nell'anno precedente**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o FISCONLINE.

Giovedì **29 febbraio 2024**

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel **4° trimestre solare del 2023**, ovvero:

- ♦ relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre (soggetti mensili);
- ♦ relative al 4° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il [Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"](#), esclusivamente in via telematica. Non vi è l'obbligo di invio se la Dichiarazione Iva annuale viene presentata entro il 28 febbraio.

Giovedì **29 febbraio 2024**

Solo i soggetti che vogliono evitare l'invio della **comunicazione LIPE del 4° trimestre 2023**, possono effettuare **la presentazione** del modello Iva 2024 entro il **29.02.2024**, previa inclusione del **quadro VP**. Si ricorda che la dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

Giovedì **29 febbraio 2024**

Per i sostituti di imposta scade il termine per effettuare il **conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e**



per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

Giovedì **29 febbraio 2024**

Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (gennaio 2024)**, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

Giovedì **29 febbraio 2024**

I soggetti proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a gennaio 2024 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Giovedì **29 febbraio 2024**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto). Il versamento va effettuato presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell'A.C.I., attraverso l'home banking del proprio istituto di credito o tramite l'app IO.

Giovedì **29 febbraio 2024**

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo



l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

